



REGOLAMENTO SUL SORVOLO DI DRONI / UAS NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA

PREMESSE

VISTA la L. 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e s.m.i;

VISTA la L.R. 10 novembre 1988, n. 66 "*Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica*" e s.m.i;

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art.28 della L.R. 29/97 relativo a "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione" che recita "*Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991*";

VISTO il Piano del Parco Regionale dell'Appia Antica di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, approvato con D.C.R 18 luglio 2018, n. 9 (pubbl. B.U.R.L. n. 85 del 18/10/2018 suppl. n. 1-2-3);

DATO ATTO che l'Ente Parco è privo del regolamento di cui all'art. 27 della LR 29 del 1997 e s.m.i. e di cui all'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 29/97 "*sono comunque vietate le attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'art 11, comma 3, della legge 394/91*";

CONSIDERATO che l'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i stabilisce che "*1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.*" e che "*3 Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: [...] h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.*" e che "*4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.*";

PRESO ATTO che pervengono all'Ente richieste di N.O. per sorvoli di droni / UAS (da qui in avanti UAS) sul territorio pubblico e privato del Parco Regionale dell'Appia Antica, pertanto occorre disciplinare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di competenza dell'Ente Parco;

CONSIDERATE le limitazioni nell'utilizzo dello spazio aereo stabilite dall'ENAC, disponibili sul portale web D-Flight, con riferimento al territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24/5/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.

VISTO il regolamento UAS-IT dell'ENAC, edizione 1 del 04/01/2021, che completa il quadro giuridico del suddetto Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti rimandate a disposizioni nazionali;

CONSIDERATO che le suddette norme sono in continua evoluzione in ragione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione sociale dell'uso dei UAS;

CONSIDERATA l'attuale classificazione dei UAS e delle rispettive operazioni, nonché le qualificazioni dell'operatore/pilota adeguate al tipo di UAS da impiegare;

CONSIDERATO che il sorvolo dei UAS nel territorio pubblico e privato del Parco Regionale dell'Appia Antica deve essere attentamente considerato e valutato per i possibili aspetti di incidenza ambientale, in particolare per l'eventuale disturbo o danno alla fauna selvatica, nonché sulla fruizione e sicurezza pubblica (eventuale disturbo e pericolo per fruitori);

CONSIDERATO di approvare il seguente regolamento per la definizione delle compatibilità e procedure autorizzative dell'Ente nel caso di utilizzo dei UAS nel territorio pubblico e privato del Parco Regionale dell'Appia Antica, si stabilisce quanto segue.

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli aeromobili senza equipaggio, *Unmanned Aircraft System* o droni (da qui in avanti UAS), indipendentemente dalla loro massa, nel territorio del Parco Regionale dell'Appia Antica (da qui in avanti Parco)

Art. 2 - In tutto il territorio del Parco, sia nelle aree private che nelle aree pubbliche, con l'esclusione delle aree militari, non è consentito il sorvolo di UAS, per finalità ludico-ricreative, amatoriali o sportive, fatto salvo il caso espresso all'articolo 3.

Art. 3 - Il sorvolo di UAS nel territorio del Parco per comprovate finalità di ricerca scientifica, documentaristica, giornalistica, di rilievo tecnico, di pubblico interesse, di sicurezza pubblica, di sicurezza e/o gestione di tenute e aziende agricole private, o di altro interesse legittimo opportunamente documentato, è sottoposto a preventivo Nulla Osta ambientale dell'Ente Parco, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 4 - Nei terreni di proprietà privata, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali necessarie autorizzazioni di altri enti preposti, è consentito il sorvolo di UAS solo nelle pertinenze degli immobili, corti, giardini e spazi attrezzati sportivi ivi presenti; il sorvolo su terreni privati di altra natura può essere autorizzato solo nei casi descritti all'Art. 3 previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Art. 5 - È responsabilità dell'operatore che il sorvolo dei UAS avvenga nel rispetto del regolamento ENAC vigente e dei vincoli e restrizioni dello spazio aereo vigenti sul luogo di impiego.

Art. 6 - È altresì responsabilità dell'operatore:

- avere esatta conoscenza del contesto del sorvolo, delle condizioni meteo e geomagnetiche;
- assicurarsi che l'uso del UAS non costituisca un pericolo per se stessi e per gli altri;
- assicurarsi che siano rispettate le eventuali norme relative all'assicurazione del mezzo;
- accertare che tutte le persone coinvolte nell'operazione di sorvolo abbiano i titoli e i requisiti previsti dai regolamenti vigenti.

Art. 7 - In ogni caso, il sorvolo dei UAS nel territorio del Parco deve essere effettuato con modalità tali da arrecare il minimo disturbo alla fauna selvatica e alla fruizione umana, tali da garantire l'incolumità di cose, persone e animali.

Art. 8 - Qualora ricorrano necessità di tutela faunistica locale nel territorio del Parco, l'Ente può comunque negare o sospendere la propria autorizzazione o la possibilità prevista di sorvolo con semplice comunicazione, fatte salve le necessità sovraordinate.

Art. 9 - L'Ente Parco è esonerato da qualsiasi responsabilità riguardante eventuali danni a cose, persone e animali derivanti dall'utilizzo di UAS o da operazioni ad esso riconducibili; è altresì

esonerato da ogni responsabilità riguardante l'utilizzo delle riprese fotografiche o video effettuate tramite il sorvolo del UAS e del relativo rispetto delle vigenti norme sulla privacy;

Art. 10 - Le richieste di autorizzazione dell'Ente per il sorvolo di UAS devono essere effettuate dall'operatore, anche tramite apposito modulo scaricabile dal sito web ufficiale, e devono contenere:

- generalità, indirizzo e contatti dell'operatore;
- eventuale incarico o delega all'utilizzo del UAS da parte del proprietario del terreno;
- titoli professionali dell'operatore o di chi dà incarico rispetto agli scopi del sorvolo;
- planimetria dell'area, limiti, e quota del sorvolo/i;
- tipologia e motivazioni del sorvolo/i richiesto;
- periodo, date, ricorrenza del sorvolo/i;
- caratteristiche tecniche e di eventuale identificazione del UAS;
- dichiarazione del rispetto della normativa vigente in merito ai requisiti di operatore;
- dichiarazione di conformità del UAS utilizzato ed eventuale necessaria copertura assicurativa;

Art. 11 - Nel caso di violazioni a quanto stabilito dal presente regolamento è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38 della L.R. 6/10/1997 n. 29. Ove sussistano i presupposti indicati dall'Art. 13 comma 2 della L. del 24/11/1981 n. 689 (sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa) è disposto il sequestro cautelare del UAS, inteso come l'insieme dell'aeromobile, della console di comando e di eventuali altri componenti del sistema.